

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE

ARTICOLO 1 – Composizione della Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia, da un ricercatore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo presente nel Consiglio di Dipartimento, eletti secondo le modalità indicate agli artt. 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento. La sua composizione è integrata dai Delegati nominati dal Direttore di Dipartimento.
2. Della Giunta fanno parte il Direttore, che la presiede, il Direttore Vicario e il Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali.
3. Il Direttore vicario e il Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali partecipano alle sedute della Giunta con voto consultivo.
4. La Giunta dura in carica tre anni accademici.

ARTICOLO 2 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta coadiuva il Direttore del Dipartimento nelle seguenti funzioni:
 - a) redazione del Piano strategico del Dipartimento in coerenza con il Piano strategico d'Ateneo;
 - b) proposta al Consiglio di Dipartimento dei criteri di distribuzione del budget del Dipartimento e le eventuali note di variazione in corso d'anno;
 - c) cura dei rapporti con i Presidenti dei Collegi didattici o con il Presidente Scuola, per la redazione del piano dell'offerta formativa, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento;
 - d) assicurazione del rispetto della normativa sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) facilitamento dei rapporti di collaborazione con la Commissione Paritetica docenti-studenti, in materia di monitoraggio, valutazione e qualità dell'attività didattiche del Dipartimento;
 - f) predisposizione delle richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione delle attività istituzionali del Dipartimento.
2. La Giunta inoltre svolge i seguenti compiti:
 - a) delibera sulle materie ad essa eventualmente delegate ai sensi dell'art. 8 co. 4 del Regolamento Quadro dei Dipartimenti e delle Scuole;
 - b) esprime parere, su richiesta del Direttore, sulle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - c) esercita ogni altra attribuzione che le sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ARTICOLO 3 – Riunioni della Giunta

1. La Giunta è convocata per iscritto, anche mediante posta elettronica, dal Direttore o su richiesta della maggioranza dei componenti, ogni volta che l'uno o l'altra ne ravvisino la necessità.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza.
3. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Direttore o, in caso di sua assenza, di chi presiede la riunione.
4. L'impedimento a partecipare alle riunioni deve essere comunicato in forma scritta, anche mediante posta elettronica, prima della riunione medesima.

ARTICOLO 4 – Verbalizzazione delle riunioni della Giunta

1. L'ordine del giorno delle riunioni e gli atti della Giunta sono pubblici.
2. Il Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali provvede alla verbalizzazione delle riunioni.
3. In caso di impedimento del Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali, il Direttore dispone l'affidamento delle funzioni di segretario verbalizzante ad altro componente della Giunta, prima dell'inizio della riunione.
4. I verbali, sottoscritti dal Direttore e dal Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali, sono conservati secondo le medesime modalità previste per i verbali delle riunioni di Consiglio.

ARTICOLO 5 – Modalità di convocazione della Giunta

1. La convocazione della Giunta dovrà precedere almeno di tre giorni la data fissata per la riunione; in caso di necessità e urgenza la convocazione può essere disposta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

ARTICOLO 6 – Elettorato attivo e passivo

1. Ai fini dell'elezione del rappresentante dei professori di prima fascia nella Giunta, l'elettorato attivo e passivo spetta a ciascuno dei professori di prima fascia membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Ai fini dell'elezione del rappresentante dei professori di seconda fascia nella Giunta, l'elettorato attivo e passivo spetta a ciascuno dei professori di seconda fascia membri del Consiglio di Dipartimento.
3. Ai fini dell'elezione del rappresentante dei ricercatori nella Giunta, l'elettorato attivo e passivo spetta a ciascuno dei ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento.
4. Ai fini dell'elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta, l'elettorato attivo e passivo spetta a ciascuno dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo membri del Consiglio di Dipartimento, con esclusione del Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali.

ARTICOLO 7 – Convocazione del corpo elettorale

1. Entro i successivi trenta giorni la scadenza del mandato della Giunta in carica, il Direttore del Dipartimento dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto, nel quale provvede a:
 - a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) designare, oltre al Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali, un altro scrutatore che lo affianchi nello svolgimento delle predette operazioni, scegliendolo tra i membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Nell'ipotesi che coincidano la scadenza del mandato del Direttore e la scadenza del mandato della Giunta occorre procedere prima alla elezione del Direttore e solo successivamente alla elezione dei componenti della Giunta.
3. Per quanto riguarda l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo nella Giunta, ad essa si deve procedere ogniqualvolta si debbano eleggere i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento e successivamente all'elezione dei medesimi.
4. In caso di dimissioni o di anticipata cessazione della carica di taluno dei componenti della Giunta, il Direttore di Dipartimento procederà alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti, secondo l'ordine di preferenze ottenute; nel caso ciò non sia possibile si procederà ad elezioni suppletive.

ARTICOLO 8 – Votazioni

1. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte, per ognuna delle categorie di soggetti da eleggere ai sensi dell'art. 1 co.1, almeno la metà degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. Non sono ammesse deleghe.

2. Ogni elettore dispone di un voto. Per ogni categoria risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procederà con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo della categoria di riferimento e, ove la parità permanga, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Sul buon andamento delle votazioni vigileranno il Direttore del Dipartimento ed il Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali.

ARTICOLO 9 – Proclamazione degli eletti e nomina

1. Subito dopo l'esaurimento delle operazioni di voto, il Direttore, insieme con il Segretario di Dipartimento/Coordinatore dei Servizi Dipartimentali e lo scrutatore appositamente nominato, procede allo spoglio dei voti e alla proclamazione dei candidati che risultino eletti.

2. Nel caso di sostituzione ai sensi dell'art. 7 co. 4 o di elezione suppletiva conseguente ed anticipata cessazione per dimissioni o altra causa, i membri eletti che assumono la carica all'atto della nomina restano in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio accademico di mandato della Giunta della quale sono entrati a far parte.

ARTICOLO 10 – Norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Regolamento Quadro dei Dipartimenti e delle Scuole (CAPO II - GLI ORGANI DEI DIPARTIMENTI) e al Regolamento Generale di Ateneo (Titolo IV - NORME COMUNI PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL'ATENEO).